

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di garantire la salvaguardia del patrimonio e dell'assetto ambientale del territorio comunale attraverso l'applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse dell'agricoltura.

Art. 2

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati agli agenti municipali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'Art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni. Al Sindaco spetta, inoltre, nei casi di urgenza, la facoltà di emettere ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 7 della L. 20/3/1865 N. 2248 All. E.

TITOLO II

Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali.

Capo I: del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.

Art. 3

E' proibito entrare e passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se non muniti di recinti e ripari. Sanzione Amministrativa da £. 150.000 (euro 77,47) a £. 900.000 (euro 464,81), oblazione in via breve £ 100.000 (euro 51,65).

Art. 4

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquisite o in forza di permesso temporaneo del proprietario e/o del conduttore debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi. In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma, ed i limiti consentiti della legge, dalla servitù a dal permesso temporaneo. Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 900.000 (euro 464,81), oblazione in via breve £ 100.000 (euro 51,65).

Art. 5

Il proprietario e/o conduttore, in casi speciali, estende per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia; solo nel caso in cui il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto. Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 900.000 (euro 464,81), oblazione in via breve £ 100.000 (euro 51,65).

Art. 6

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle leggi speciali (in particolare dalla L.R. 60/79 modificata con L.R. 80/80 e dalla L.R. 32/82 modificata con L.R. 29/84).

Art. 7

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati. Nei boschi di proprietà comunale è consentito l'accesso pedonale e veicolare (sulle strade esistenti) fatti salvi eventuali divieti particolari che saranno resi manifesti al pubblico mediante apposita segnaletica verticale. Sanzione amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 900.000 (euro 464,81), oblazione in via breve £ 100.000 (euro 51,65).

Capo II: dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole.

Art. 8

Chiunque proceda all'accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo a case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

E' vietato accendere stoppie e altro materiale infiammabile lungo i cigli delle strade pubbliche (comunali, provinciali ecc.) ed in pieno campo per evitare che il fumo prodotto dalla combustione riduca ed impedisca la visibilità al transito sulla strada; sarà consentito solo a distanza tale che non pregiudichi la buona visibilità su detta strada. Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in via breve £ 200.000 (euro 103,29)

Art. 9

E' vietato fare impianti produttivi non previsti dalle vigenti disposizioni, su fondi agricoli di proprietà del Comune, salvo autorizzazione del Sindaco. Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in via breve 200.000 (euro 103,29).

Capo III: disciplina dello spandimento su terreno dei liquami

Art. 10

Cautele

Il committente o il titolare del servizio di trasporto di reflui autospurgati deve osservare durante le operazioni di carico, trasporto e scarico tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed adottare le cautele necessarie ed evitare che tali operazioni possano provocare danni igienico-sanitari e ambientali.

Nel caso di fuoriuscita accidentale, il titolare del servizio di trasporto deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale nonché il Sindaco quale Autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti. Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in via breve £ 200.000 (euro 103,29).

Art. 11

Definizione di terreno e di suolo non adibito ad uso agricolo.

Per terreno agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale è direttamente od indirettamente, utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio; si intende altresì qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola, di silvicoltura o di creazione e mantenimento del verde

Per suolo non adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie non compresa nella definizione di cui al comma 1 fatte salve le destinazioni che potranno essere definite dalla programmazione agricola del territorio.

Art. 12Definizioni dello spandimento sul terreno.

Possono essere ammessi allo spandimento su terreno esclusivamente i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili come da legge regionale di riferimento o autorizzate ai sensi delle leggi in materia. L'assimilabilità, è stabilita in sede di rilascio dell'autorizzazione in relazione ai cicli produttivi da cui originano i liquami e alle caratteristiche quali-quantitative dei liquami stessi. Il titolare dell'insediamento civile o produttivo da cui derivano i liquami è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo spandimento alla Provincia territorialmente competente.

Art. 13Divieto di spandimento.

Lo spandimento dei liquami è vietato:

- a) sul suolo non adibito ad uso agricolo;
- b) nelle aree di cava;
- c) nelle aree di rispetto dell'abitato previste dagli strumenti urbanistici;
- d) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a 200 metri;
- e) nelle aree ove le falde idriche interessano la stato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di m 1,50 dal piano di campagna;
- f) nelle aree di distanza inferiore a m. 1,50 dai corpi idrici superficiali con portata media annua superiore a 2 metri cubi al secondo;
- g) nelle superfici golenali;
- h) nelle aree calanchive;
- i) sui terreni a tessitura (U.S.D.A.): sabbiosa e con capacità di scambio cationico minore di cinque;
- j) nelle aree con pendenze superiori a 15%;
- k) nelle aree franose e geologicamente instabili;
- l) nelle aree costituenti casce di espansione fluviale.

E' infine vietato sui terreni a coltivazione artocole e di piccoli frutti in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in via breve £ 200.000 (euro 103,29).

Art. 14

Tutte le stalle, ad eccezione di quelle a stabulazione libera, devono essere fornite di concimaia che deve essere costruita a regola d'arte e d'igiene, con canale raccoglitore affluente nel pozzo nero a pareti e fondo impermeabile per la tenuta dei liquidi scolati. Chiunque tenga in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia per il deposito del letame e a conservare la stessa in perfetto stato di funzionamento.

Il trasporto del letame dovrà avvenire in carri idonei in modo da evitare ogni dispersione.

Lo spurgo dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuti dovrà essere fatto con sistemi idonei ed inodori, con disinfezione prima e dopo le nove antimeridiane. Sanzione Amministrativa da £. 150.000 (euro 77,47) a £. 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in via breve £ 200.000 (euro 103,29).

Art. 14 bis

Deliberazione G.R. del 30 dicembre 1991, n. 48-12028.

PRIME DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO IN AGRICOLTURA DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ANIMALI (Allegato 1)

Capo IV: dell'appropriazione indebita di prodotti.

Art. 15

Con richiamo all'art. 626 n.3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Il permesso deve risultare da atto scritto, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di polizia.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 900.000 (euro 464,81), oblazione in via breve £ 100.000 (euro 51,65).

Art. 16

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli

L'apicoltore che dovesse raccogliere dei propri alveari sui fondi altrui deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle colture ed alle piante. Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 900.000 (euro 464,81), oblazione in via breve £ 100.000 (euro 51,65).

Art. 17

Gli agenti di polizia municipale, incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, devono accompagnare al locale Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano colte in flagrante di reato e che trovandosi nelle condizioni indicate dagli art. 707, 708 del Codice Penale e che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollami, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non stiano in grado di giustificare la provenienza.

Capo V – Dell'esercizio dell'agricoltura nelle fasce di rispetto dei pozzi comunali

Art. 18

In base all'art. 6 del D.P.R. n. 236/88 e successive modificazioni, al fine di salvaguardare l'area attorno ai quattro pozzi dell'acquedotto comunale, si ritiene opportuna una regolamentazione delle attività agricole come di seguito specificato:

- all'interno delle zone di rispetto allargate ridefinite attorno ai quattro pozzi comunali denominati P1 P2 P3 P4 e tracciate come da planimetrie allegate, le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Bellinzago Novarese, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
- Sarà compito del Comune di Bellinzago Novarese d'intesa con l'A.R.P.A. e il Dipartimento prevenzione dell'A.S.L. N. 13 verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto allargate siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola ed applicare le eventuali sanzioni di legge.

TITOLO III

Norme relative al pascolo.

Capo I: del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

Art. 19

Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca dell'anno, senza essere muniti di permesso scritto dal conduttore del fondo. Il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso iscritto (art. 636 C.P.).

Art. 20

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali.

Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in via breve £ 200.000 (euro 103,29).

Art. 21

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile e all'Art. 672 del Codice penale, è vietato lasciare bestie al pascolo sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia.

Art. 22

Il pascolo, durante le ore di notte, è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare danni che, per la sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti. Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in via breve £ 200.000 (euro 103,29).

Art. 23

Coloro che transitano con mandrie e greggi devono curare che almeno la metà della strada resti libera, che gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla cavezza o con mezzi idonei e durante la notte devono essere preceduti e seguiti con opportuni mezzi luminosi. Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in via breve £ 200.000 (euro 103,29).

Capo II: del bestiame trovato incustodito.

Art. 24

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno e della spesa patiti dall'ente o dai privati.

Capo III: spostamento degli animali - pascolo vagante

Art. 25

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme all'allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8.2.1954 n. 320, nel quale, oltre l'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzati ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge, entro i confini del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Sanzione amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in via breve £ 200.000 (euro 103,29).

Art. 26

I proprietari che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio del Comune devono farne domanda al Sindaco almeno 15 giorni prima della partenza dal luogo di abituale residenza. Il Sindaco, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del bestiame ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il bestiame da spostare. Per il gregge degli ovini e caprini il Sindaco del Comune di partenza provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto previsto dall'art. 33 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954. n. 320, indicando altresì la via da percorrere e il mezzo con il quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere la destinazione. Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in breve £ 200.000 (euro 103,29).

Art. 27

Coloro che nel Comune concedano ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso all'arrivo delle medesime. Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in via breve £ 200.000 (euro 103,29).

Capo IV: trasporto - mercati**Art. 28 - Trasporto di animali**

Chiunque intenda esercitare il trasporto di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco del Comune in cui ha sede la rimessa automobilistica. L'autorizzazione è valida un anno salvo revocazione.

Per l'esercizio del trasporto di animali senza la prescritta autorizzazione, si applicano i provvedimenti amministrativi previsti dal vigente Regolamento di polizia veterinaria.

Art. 29 - Mercati bestiame, fiere, rassegne ed esposizioni di animali

I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono istituite con deliberazione della Amministrazione Comunale. Il Comune provvede a dotare i mercati bestiame di locali per l'isolamento di animali eventualmente infetti o sospetti di malattie infettive e di impianti per la pulizia e la disinfestazione dell'aria e delle attrezzature mercatali, di tutti i luoghi di sosta o di passaggio degli animali, dei mezzi di trasporto; le spese per la pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto sono a carico dei gestori dei medesimi secondo tariffe fissate dalle Autorità comunali. Qualora il mercato bestiame assuma importanza regionale, il suo funzionamento deve essere disciplinato da uno speciale Regolamento, approvato dall'Amministrazione Comunale.

L'istituzione di fiere, rassegne ed esposizioni di animali deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco; le domande devono essere fatte pervenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di effettuazione delle manifestazioni zootecniche. Il Sindaco, informato dal Servizio Veterinario competente della presenza di inconvenienti igienico-sanitari che ostacolano il regolare funzionamento del mercato, di fiere, rassegne ed esposizioni di animali, ordina l'esecuzione delle opere igieniche necessarie e, nel caso di mancata esecuzione dei lavori, dispone la sospensione dell'esercizio.

Norme relative alla protezione degli animali**Capo I: del trattamento degli animali****Art. 30**

Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato infierire verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è, perciò, vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire. È vietata la custodia di animali in locali e luoghi malsani e inadatti. Sono vietati metodi inumani e tormentosi di macellazione.

Art. 31

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciata immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 246 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265.

Art. 32

E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci ecc. Solo nel caso in cui gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura sarà fatta domanda all'Ufficio Provinciale della caccia e all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli ove occorra, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle leggi.

TITOLO V**Norme per la conservazione del patrimonio naturale e ambientale****Capo I: tutela ambientale****Art. 33**

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade e le relative piazze ed in ogni altro luogo pubblico salvo che nei luoghi appositamente indicati e riservati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 34

E' vietato compiere con mezzi motorizzati non agricoli percorsi fuori strada. E', inoltre, vietato esercitare attività ricreative e sportive con mezzi fuori strada sulle strade interpoderali e comunali.

Capo II: tutela della flora spontanea.**Art. 35**

In riferimento alla L.R. 32/82 e successiva modifica L.R. 29/94, la cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie e di urbanizzazione al rispetto delle norme vigenti. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

La vegetazione spontanea prodottasi nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta salvo che nel suo successivo sviluppo comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi (complesso di individui di diversa specie che convivono in uno stesso ambiente) e del regolare deflusso delle acque per cui il Comune e la Provincia promuovono e autorizzano il taglio e lo sfolto della vegetazione.

Art. 36

La flora protetta è compresa in appositi elenchi predisposti dal Presidente della Giunta Regionale, per la raccolta, il commercio e l'asportazione si richiama alla Legge regionale n. 32 del 2,11.1982, modificata con Legge regionale n. 29 del 21.6.84.

Art. 37

Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 35 delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante del presente regolamento.

Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.

L'elenco delle specie a protezione assoluta nonché i limiti di cui all'albo pretorio del Comune e da cartelli.

I divieti ed i limiti di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

Art. 38

La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26.5.1932 n. 772, non incluse nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 32 è soggetta alle disposizioni della legge 6.1.1931 n. 99, previa autorizzazione del Sindaco nei quantitativi indicati nel Regio Decreto di cui sopra.

Capo III: raccolta dei prodotti del sottobosco.

Art. 39

Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti del sottobosco:

- a - funghi epigei, anche non commestibili
- b - funghi ipogeï (tartufi)
- c - i muschi
- d - le fragole
- e - i lamponi
- f - i mirtilli
- g - le bacche di ginepro

La raccolta dei prodotti del sottobosco sottoelencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- a) le specie *Boletus reticulatus*, *Boletus edulis*, *Boletus aereus*, *Boletus pinicola*, *Amanita caesarea*, fino ad massimo di 15 esemplari complessivamente;
- b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre gli esemplari di cui alla lettera a);
- c) le specie *Armillaria mellea* (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta:
 - muschi: kg. 0,300
 - fragole: kg. 0,500
 - lamponi: kg. 1,000
 - mirtilli kg. 1,000
 - bacche di ginepro: Kg 2,000

I quantitativi di cui al primo comma possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 34 della L.R. 32/82 in relazione a contingenti situazioni locali e all'andamento stagionale. La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommara pulizia degli stessi.

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini e altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora.

E' altresì vietato danneggiare e distruggere i funghi non commestibili e velenosi, nonché estirpare, tagliare e comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo. La raccolta del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole. Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal comma dell'art. 32 nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro

Art. 40

Il Sindaco, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, può autorizzare i residenti per i quali costituisce fonte di lavoro stagionale a di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 32, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, le rane e i molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti. Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data di rilascio. E' consentita la vendita di specie tutelate dal presente regolamento provenienti da colture a allevamenti nonché giardini ed orti botanici.

Tali prodotti, se posti in vendita, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine

E' inoltre, consentita la vendita delle specie tutelate dal presente regolamento raccolte con regolare autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Capo IV: tutela di alcune specie di fauna inferiore.

Art. 41

E' vietata nel territorio comunale la raccolta e la distribuzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi. Dal 10 luglio al 30 Novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite è elevato a 100 esemplari per persona al giorno. La cattura di un numero superiore di esemplari è consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 35 del presente regolamento. E' vietato, comunque, l'uso della guada o di altre reti per la cattura. La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 42

Dal 10 Settembre al 31 Ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona. In deroga al comma precedente il Sindaco può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 10 luglio. Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche dell'allevamento. La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 43

E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica Rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti. E' altresì, vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salve le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica Rufa, nonché uova, larve bozzoli ed adulti di tale specie.

Le specie protette del gruppo Formica Rufa sono: Formica Lugubris, Formica Acquilonia, Formica Polycytena.

TITOLO VI

Norme relative alla gestione del patrimonio forestale.

Art. 44

Non sono soggetti ad autorizzazione comunale i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scavalatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco

Art. 45

E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Generale.

Art. 46

Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'Autorità Comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge n. 987 del 18.6.1931 recante "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modifiche".

Art. 47

Salvo le disposizioni dettate dalla legge 987/1931 e successive modifiche e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 2.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante ed all'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, la comparsa di insetti nocivi crittogame a qualunque malattie e deperimenti vegetativi che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli organi tecnici predetti

Art. 48

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Art. 49

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possono recare danno all'uomo o agli animali domestici di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "CAMPO (o prato) AVVELENATO"

Art. 50

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Art. 51

Nei terreni non soggetti a coltura agraria è vietato strappare e scavare radici, rizomi, bulbi e tuberi di piante appartenenti alla flora spontanea. E' tuttavia consentita la raccolta delle rosette fogliari, getti e innovazioni delle cosiddette "erbe mangerecce" o "da insalata" anche se operata in zone dichiarate protette. E' consentita la raccolta di fiori spontanei per uso personale, limitatamente al numero indicato per ciascuna specie.

Art. 52

E' fatto obbligo a chiunque trasporti a commerci "alberi di Natale" anche se isolati, di munirsi di uno speciale permesso da rilasciarsi dall'Autorità Forestale. Le infrazioni al presente articolo saranno punite ai sensi delle leggi vigenti e comportano il sequestro della merce.

TITOLO VII

Norme per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.

Art. 53

La prevenzione, l'avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi è affidato al Corpo Forestale che si avvale del personale appartenente al corpo stesso e di quello regionale formato dalle guardie di polizia locale e rurale nonché dalla Protezione Civile.

Art. 54

Le zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

Art. 55

Chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato od incustodito è obbligato a segnalarlo immediatamente alla più vicina stazione del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco o degli altri corpi di polizia, in modo che venga organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Art. 56

Dal 10 novembre al 30 aprile sono vietate in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro i 100 metri da essi l'accensione di fuochi e le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio. A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi, nel qualcaso gli interessati devono attenersi alle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

TITOLO VIII

Disposizioni relative alla prevenzione degli incendi nei fabbricati rurali

Art. 57

Nelle stalle, nei fienili, nei depositi di legna, carbone, paglia e altra materiale infiammabile è rigorosamente vietato fumare.

Art. 58

I locali destinati a deposito di carburante devono essere costruiti rispettando le norme di legge che regolano la materia. E', comunque, fatto obbligo in ogni casa, di disporre di almeno un estintore a schiuma ed è severamente vietato fumare e procedere al rifornimento del combustibile alle macchine con il motore acceso.

Art. 59

Per quanto riguarda l'uso e la conservazione di materiale esplosivo e infiammabile da impiegarsi nei lavori agricoli devono essere osservate le leggi di Pubblica Sicurezza,

Art. 60

In caso di incendio i presenti sono tenuti a prestare la loro opera prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco e se richiesta dopo, per le operazioni di spegnimento.

Art. 61

Ove occorre costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti e infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773, del regolamento approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7. 1934 (G.U. 26.9.1934 n. 228) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937 n. 145) contenenti "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali".

TITOLO IX

Altre disposizioni di tagli di piante e loro distanze dai confini.

Art. 62

Si ricordano le norme stabilite dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche 25.7.1904 n. 523, riguardante il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti:

c) sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sponda e difese, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di mt 9 dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, per rivi, i canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde. Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso del Servizio OO.PP. della Regione e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni adiacenti ai corsi d'acqua a distanza inferiore di mt 100 dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96 lett. C della legge 25.7.1904 n. 523 e salvo casi particolari a discrezione dell'Amministrazione comunale.

Art. 63

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune e delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento, previste dagli art. 43 e seguenti del R.D. 26.2.1928. n. 332. In mancanza di tale regolamento, si osserveranno le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nel R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16.5.1926 n. 1126 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate per la Provincia.

Art. 64

Per la messa a dimora di piante, all'esterno della perimetrazione del P.R.G.I. dovranno essere osservate le seguenti distanze dai confini:

- a. Metri 10 (dieci) per gli alberi di alto fusto in pieno campo.
Metri 12 (dodici) per alberi di alto fusto in pieno campo in aerea Parco Ticino.
Si intende per pieno campo il terreno suscettibile di coltura agraria adiacente a terreno coltivato.
Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i platani, i pioppi e simili.
La distanza deve essere di 3 metri (tre) dal confine se sono piantati non in pieno campo.
- b. Metri 3 (tre) per gli alberi di non alto fusto.
Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad un'altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.
- c. Metri 3 (tre) per gli alberi di alto fusto dal ciglio delle ripe dei casi consorziali e lungo le strade comunali.
Lungo le strade di campagna le piantagioni di qualsiasi tipo debbono essere tenute ad una distanza di metri 6 (sei) dal confine stradale.
- d. Metri 1,50 (uno e mezzo) dal confine delle proprietà o dal confine stradale (come individuato dall'art. 3 comma 10 del Codice della strada - D.Lgs. 285/92) per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto e ornamentali di altezza non superiore a due metri e mezzo, compresa la recinzione.
La distanza deve essere però di almeno due metri qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo e per le siepi di robinie.
- e. I vivai delle piante di cui al presente articolo debbono essere collocati a distanza non inferiore a metri tre dal confine stradale. La distanza deve essere non inferiore a metri uno e mezzo dal confine stradale lungo le strade di campagna e lungo le strade comunali. I vivai stessi devono essere estirpati completamente dopo tre anni dalla piantagione se hanno raggiunto i tre metri d'altezza se non devono essere estirpati anche prima dei tre anni, se hanno raggiunto tre metri d'altezza.

- f. Le piante che nascono spontaneamente a distanza inferiore a quelle indicate nei precedenti paragrafi, devono essere estirpate qualora il vicino lo esiga, o qualora costituiscano intralcio per la libera circolazione dei mezzi agricoli.
- g. Il vicino può esigere l'estirpazione degli alberi a coltura industriale contemplati nel paragrafo a. posti in pieno campo, dal momento in cui questi abbiano raggiunto la maturazione tecnica che è stabilita per ogni essenza e zona dall'Ispettorato forestale
- h. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le disposizioni del Codice Civile. Sono consentite deroghe ai commi precedenti qualora vi sia l'accordo scritto tra le parti confinanti. Tale distanza, comunque, non può essere inferiore ai limiti imposti dal Codice Civile.

TITOLO X

I Presidi Sanitari

Capo I: Acquisto ed utilizzo

Art. 65

L'acquisto dei presidi sanitari della I e II classe può essere fatto da chi ha compiuto il 18° anno di età ed impieghi lui stesso il presidio sanitario acquistato per il trattamento di coltivazioni proprie o di conto terzi e sia in possesso di apposito certificato di abilitazione rilasciato all'Ispettorato Provinciale Agrario.

Art. 66

I presidi devono essere venduti da personale ed in locali autorizzati. E' vietata la vendita ambulante ed allo stato sfuso e cioè non chiusi nella confezione originale. Quelli della I e II classe vanno tenuti chiusi a chiave in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici.

Art. 67

I presidi sanitari devono essere venduti da personale ed in locali autorizzati, E' vietata la vendita ambulante ed allo stato sfuso e cioè non chiusi nella confezione originale. Quelli della I e II classe vanno tenuti chiusi a chiave in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici.

Art. 68

E' vietato trattare le colture con prodotti non registrati o usarli per colture diverse da quelle per le quali avevano ottenuto l'autorizzazione. Si devono osservare scrupolosamente le dosi di impiego e i tempi di carenza (intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento ed il raccolto). E' necessario apportare nei campi trattati con presidi sanitari di I e II classe, cartelli con la testa di morto e la scritta "VELENO".

Art. 69

I recipienti ed i contenitori dovranno, dopo l'uso, essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non possono essere abbandonati. Nei confronti dei trasgressori verranno senz'altro promossi i provvedimenti previsti vigenti disposizioni.

Capo II: Impiego di presidi sanitari con mezzi meccanici.

Art. 70 - Comunicazione preventiva

Deve essere data comunicazione preventiva al Servizio di Igiene Pubblica dei programmi dei trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I e II classe tossicologia ad esclusione di quelli svolti su colture destinate ad esclusivo consumo del nucleo familiare e comunque non superiori a 1 ettaro.

Art. 71 - Rifiuti agricoli

E' severamente vietato abbandonare e bruciare in qualsivoglia luogo di campagna ed altresì nei confini della propria azienda agricola, sacchi di plastica (o materiali similari) di concimi, mangimi e qualsiasi prodotto, nonché imballaggi della stessa natura. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti.

Art. 72 - Condizioni in cui il trattamento deve avvenire - (I e II classe)

Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.

Devono essere apposte, durante il trattamento e durante l'intervallo di agibilità, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, se previsto per il presidio sanitario utilizzato. La distanza dalle abitazioni e dagli orti deve essere tale da evitare qualunque molestia anche in rapporto alle condizioni meteorologiche. Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali necessari a seconda delle modalità di trattamento. Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

Art. 73 - Modalità di preparazione delle miscele.

Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette di prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuati per gli addetti. Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione. I contenitori andranno raccolti e smaltiti, ai sensi del D.P.R. n. 915/82 e successiva normativa tecnica.

Art. 74 - Modalità di conservazione

I presidi sanitari appartenenti alla I e II classe tossicologica devono essere conservati in appositi locali o armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave. I presidi di III e IV classe devono essere conservati separati dai primi, in luogo chiuso, ben aerato e riparato, inaccessibile ai bambini ed agli estranei

Art. 75 - Trattamenti post-raccolta

Chiunque, in forma singola o associata, intenda procedere all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione umana, durante il periodo di stoccaggio e conservazione al fine di migliorarne l'efficacia, è tenuto a darne preventiva segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica.

Detta comunicazione deve contenere:

1. i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante dall'azienda;
2. l'indicazione della sostanza chimica che si intende utilizzare ed il numero di registrazione ministeriale;
3. il quantitativo previsto ed il tipo di derrate alimentari in causa;
4. le modalità del trattamento e le misure cautelative che si intendono adottare per evitare ogni possibile danno agli addetti ed alla salute pubblica.

Prima dell'immissione sul mercato di queste derrate alimentari dovrà essere preventivamente avvisato il Servizio di Igiene Pubblica affinché disponga gli opportuni accertamenti. Lo Stesso servizio può disporre il divieto di commercializzare dei prodotti in questione fino all'espletamento dei controlli ispettivi e delle eventuali analisi di laboratorio.

Capo III

Impiego presidi sanitari con mezzi aerei

Art. 76

L'impiego dei mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari deve essere, su istruzione tecnica del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L., autorizzato caso per caso ed in base a specifiche esigenze prospettate in deroga al generale divieto espresso come parere dal Consiglio Superiore di Sanità il 6 luglio 1973 e successivamente ribadito il 29 luglio 1974 e l'1 aprile 1976 dalla Commissione Consultiva presso il Ministero della Sanità. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio di Igiene Pubblica da parte del committente dei trattamenti, entro i termini fissati dal Servizio di Igiene Pubblica stesso, annualmente. Completata la procedura istruttoria il Servizio di Igiene Pubblica inoltrerà gli atti alla Regione per il completamento dell'iter autorizzativo.

Art. 77 - Contenuto della richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione dovrà contenere un programma per il trattamento aereo da cui risultino:

1. il nominativo del o dei committenti;
2. il nominativo dell'operatore (a terra) responsabile di tutte le operazioni a terra;
3. il nominativo dell'operatore aereo-agricolo, autorizzato come pilota da Civilavia, che si assume la responsabilità dell'esecuzione di tutte le operazioni, connesse al volo, di distribuzione dell'antiparassitario;
4. il territorio: estensione territoriale descrizione accompagnata dalla relativa topografia quotata, aggiornata ai fini specifici e documentata sull'esistenza di zone sensibili;
5. la monocultura;
6. il presidio sanitario (o i presidi sanitari) registrato (i) per l'impiego aereo e per la nomenclatura e le quantità previste;
7. il diario ed orario del trattamento;
8. indicazione della base operativa;
9. la dichiarazione dell'operatore aereo-agricolo di avere effettuato una accurata ricognizione del territorio da trattare da cui emerge:
 - a) la sicurezza delle persone, degli animali d'azienda e dei beni pubblici e privati, dei corti d'acqua delle zone sensibili in generale;
 - b) presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
 - c) presenza di piante isolate o limitate colture diverse all'interno del territorio a monocultura da trattare;
10. una copia della comunicazione formale al committente, da questi controfirmata, se l'area non è completamente a monocultura, che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima compatibilità con altre coltivazioni secondarie e che pertanto i prodotti di queste ultime possono essere destinati alla alimentazione ed alla commercializzazione.

Art. 78 - Formulati consentiti

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità (contenute nella nota del 10 novembre 1979, n. 705/44,6/ii/2/136 e secondo il parere emesso dalla Commissione Consultiva il 4 marzo 1980) che ammettono l'uso di tali mezzi per trattamenti con formulati a base di principi attivi di III e IU classe di cui al D.P.R. n. 1255/68 autorizzati ed indicati nella nota del Ministero della Sanità numero 705/44.78/3/82-10/2847 del 18 Maggio 1982 contenenti o con aggiunta di coadiuvanti ad azione antideriva ed antievaporante.

Art. 79 - Colture e dimensioni delle aree da trattare

I trattamenti con mezzi aerei sono 'consentiti esclusivamente sulle colture indicate nella nota su citata del 18 Maggio 1982 (vite, pioppo e cereali) su estensioni coltivate a monocultura. Le superfici di terreno a monocultura devono essere sufficientemente estese (parcelle contigue dell'ordine di grandezza di 7-8 ettari per trattamenti con elicotteri e di 20 ettari per trattamenti con aerei) che topograficamente ed orograficamente siano idonee a consentire il trattamento evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti. Qualora in tali aree siano presenti piante isolate o limitate colture diverse, è necessario che il coltivatore sia formalmente avvertito da parte dell'operatore che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima incompatibili con tali coltivazioni secondarie e pertanto i prodotti di queste ultime non possono essere destinati all'alimentazione ed alla commercializzazione. La suddetta comunicazione formale controfirmata dal coltivatore, deve essere acquisita all'atto dell'autorizzazione al trattamento.

Art. 80 - Zone sensibili

Nell'interno dell'area da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti e zone di rispetto così come definite, dal D.P.R. 236/88, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico, ecc.) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo prevista ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.

Il servizio di Igiene Pubblica può prevedere deroghe a quanto sopra, con valutazioni caso per caso. Per le zone di rispetto dei pozzi comunali valgono le distanze come da planimetrie depositate all'Ufficio Tecnico Comunale (vedi anche Capo V art. 18 del presente regolamento).

Art. 81 - Segnalazione a terra

Il trattamento deve essere effettuato in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegno di confine di zone di rispetto, maniche a vento, fumi traccianti e simili) che gli consentano di regolare la sua condotta di volo nel modo migliore, al fine di contenere la deriva e di ottenere un trattamento valido ed efficace, nonché di disporre di un collegamento radio con la base.

Art. 82 - Base a terra - Preparazione delle miscele

La base deve essere fornita di un anemometro, di un termometro e di un igrometro, inoltre di idonee apparecchiature per la preparazione dei prodotti da irrorare. Per modalità di preparazione e di smaltimento dei contenitori si applicano le disposizioni previste dal punto 3.7.04.

Art. 83 - Erogazione dei prodotti

Devono essere usati dispositivi di erogazione che producano nebbie costituite per almeno il 95% da gocce delle dimensioni di non meno di 100 micron, con esclusione di nebbie di ultrabasso volume.

Art. 84 - Intervallo di inagibilità

L'intervallo di inagibilità di un appezzamento trattato è di 48 ore.

Capo IV: Controllo e vigilanza

Art. 85

Al servizio di Igiene Pubblica, congiuntamente al Servizio Veterinario per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali di aziende dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti. Il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L., tramite i suoi operatori con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, può svolgere controlli e prelevare dei prodotti utilizzati.

Qualora riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate l'operatore deve disporre il sequestro cautelativo delle sostanze suddette.

Nei casi invece di riscontro di irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, può disporre la sospensione.

In entrambi i casi deve essere data comunicazione immediata al Sindaco del Comune interessato per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.

Qualora abbiano a verificarsi incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, l'operatore deve avvisare i Servizi della U.S.S.L. interessati. Inoltre da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. sono svolti controlli sulle modalità di conservazione degli antiparassitari, preparazione e travaso delle miscele.

TITOLO XI

Acque e strade

Art. 86

E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavorare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle. Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in via breve £ 200.000 (euro 103,29).

Art. 87

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Sanzione Amministrativa da £ 150.000 (euro 77,47) a £ 1.000.000 (euro 516,46), oblazione in via breve £ 200.000 (euro 103,29).